



Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>224</u>	del <u>14 LUG. 2026</u>				
Oggetto: Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.					
Esecuzione:	<table border="1"><tr><td>AG</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	AG			
AG					
Conoscenza:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Consegnata il: _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.);

[Signature]



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

224

Riunione del

14 LUG. 2026**VISTA**

la nota in data 2 luglio 2026 (Prot. n. 249/Segr.) con la quale la Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale del 27 marzo 2026, a seguito dei rilievi formulati dal CONI;

RILEVATO

che il testo del Regolamento Organico risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Organico della Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) approvato dal Consiglio Federale del 27 marzo 2026, a seguito dei rilievi formulati dal CONI

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO

F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE

F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Allegato n.....3.....

Deliberazione n.....224.....

Riunione del.....14 LUG. 2026.....

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**REGOLAMENTO ORGANICO****ARTICOLO 1 – AFFILIAZIONE**

- 1) *Finalità dell'affiliazione* – Le Società e le Associazioni, sportive dilettantistiche, (di seguito Società) che intendono praticare un'attività sportiva nell'ambito della F.I.B., devono essere affiliate per almeno una delle specialità previste dall'art. 2 dello Statuto. L'affiliazione deve essere rinnovata per ogni anno sportivo, fermi restando i requisiti di cui al successivo punto 3).
- 2) *Dipendenza tecnica e disciplinare* – Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.B. alla quale sono assoggettate dal punto di vista tecnico e disciplinare.
- 3) *Requisiti per l'affiliazione* – Per ottenere l'affiliazione le Società debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge, rette da uno statuto approvato dall'organo societario, o associativo, competente ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto F.I.B.; nonché, accettare espressamente le norme e i regolamenti del CONI e del CIP.

ARTICOLO 2 - ENTI AGGREGATI

- 1) Sono definiti enti aggregati e Centri di aggregazione sociale alla F.I.B. quelli indicati nel comma 1) dell'art. 11 dello Statuto Federale.
- 2) Gli enti e Centri di aggregazione sociale interessati ad aderire alla F.I.B., in qualità di enti aggregati, dovranno presentare apposita domanda nei modi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. Gli enti aggregati dovranno rinnovare annualmente la domanda di adesione alla F.I.B.. Le domande dovranno essere presentate all'Organo Federale territorialmente competente, analogamente a quanto disposto per l'affiliazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. I termini di presentazione delle domande di aggregazione sono i medesimi stabiliti per l'affiliazione.
- 3) L'ammissione degli enti aggregati è decretata dal Consiglio Federale con propria delibera inappellabile.
- 4) Gli enti aggregati si impegnano a rispettare le norme e le direttive del CONI, del CIP e della stessa F.I.B. I soggetti già aderenti agli enti aggregati possono tesserarsi alla F.I.B., assoggettandosi in tal modo al potere disciplinare della Federazione, per quanto di propria competenza. L'adesione alla F.I.B. da parte dei soggetti tesserati agli enti aggregati dà loro diritto a partecipare esclusivamente all'attività promozionale non ufficiale di carattere ludico ricreativo indetta dalla Federazione, nel rispetto dei relativi Regolamenti Federali. Per quanto compatibili, si applicano ai tesserati degli enti aggregati, le medesime disposizioni previste dai Regolamenti Federali per i tesserati, "soci degli affiliati".
- 5) I legali rappresentanti degli enti aggregati, se invitati dal Presidente Federale, possono partecipare alle Assemblee Federali, senza diritto di voto.
- 6) Il Consiglio Federale può demandare agli enti aggregati lo svolgimento di attività specifiche connesse alla promozione dello sport delle bocce, non rientranti nell'attività sportiva federale ufficiale, compresi i giochi locali e tradizionali controllando e monitorando il buon svolgimento delle stesse.

7) Per quanto non previsto dal presente articolo, agli enti aggregati ed agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati ed ai tesserati, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina, esclusa la norma di cui all'art. 4, comma 1), lettera c) dello Statuto Federale, concernente la cessazione di appartenenza alla F.I.B. per inattività sportiva federale.

ARTICOLO 3 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1) Per ottenere la prima affiliazione alla F.I.B., le Società devono presentare apposita domanda, tramite il portale federale: <https://portale.federbocce.it>. Tale domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante della società interessata e vidimata dall'organo territoriale competente. L'approvazione della domanda di prima affiliazione è di competenza del Consiglio Federale

2) *Documenti da allegare* - Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto sociale, che deve prevedere espressamente l'accettazione delle norme e dei principi contenuti nello Statuto della F.I.B. Inoltre, a norma dell'art. 3, comma 6), dello Statuto della F.I.B., qualora la Società interessata sia costituita nella forma di società di capitali, il relativo statuto sociale dovrà espressamente prevedere il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento esclusivo dell'attività sportiva dilettantistica dedotta la riserva di legge;
- c) elenco dei dirigenti sociali (almeno tre) con i relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;
- d) indicazione dell'eventuale disponibilità di impianti sportivi.

Ogni modifica dello statuto sociale dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale e depositata, unitamente al verbale di assemblea che l'ha approvata, entro 30 giorni.

3) *Termini* – Le domande di riaffiliazione devono essere rinnovate attraverso il portale federale (<https://portale.federbocce.it>) nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 settembre per la nuova stagione sportiva che ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre. Come previsto dalla specifica normativa federale su affiliazioni e tesseramento approvata dal Consiglio Federale della stagione sportiva di competenza, i requisiti e le procedure per l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Le richieste tardive di rinnovo dell'affiliazione e tesseramento comporteranno rispettivamente per gli interessati il pagamento dell'importo a titolo di penale, se previsto dal Consiglio Federale. Al di fuori dei suddetti termini, stabiliti anch'essi dal Consiglio Federale, sarà possibile affiliarsi e tesserarsi come nuove Società e nuovi tesserati.

4) *Quota di affiliazione e di riaffiliazione* - L'importo della quota annuale di affiliazione e di riaffiliazione e l'eventuale mora, fatte salve diverse disposizioni straordinarie di esonero deliberate dal Consiglio Federale, dovrà essere versata tramite la Società o l'ente aggregato interessato con le modalità previste nella circolare annuale di indizione dell'attività.

ARTICOLO 4 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

- 1) *Competenza del Consiglio Federale* - Il Consiglio Federale è competente a deliberare sulle domande di affiliazione, ai sensi dell'art. 20 comma 5) dello Statuto e, procede al riconoscimento ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale o dell'atto costitutivo. Il Consiglio Federale provvede, quindi all'approvazione delle domande di riaffiliazione e affiliazione.
- 2) *Comunicazione dell'accettazione* - Dell'avvenuta accettazione delle domande di affiliazione viene data comunicazione mediante trasmissione, anche telematica, agli Organi territoriali competenti ed alle Società interessate. La conservazione della documentazione è curata dalla F.I.B. tramite il portale federale (<https://portale.federbocce.it>).
- 3) *Ricorso avverso il diniego o la revoca dell'affiliazione* - La revoca o diniego della domanda di affiliazione o riaffiliazione viene comunicata alla Società ed all'Organo Federale competente per il territorio, individuato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, unitamente alla relativa motivazione. Contro la revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 3 comma 7) dello Statuto.

ARTICOLO 5 - DOVERI DELLE SOCIETÀ

- 1) *Osservanza delle norme federali* - Con l'atto di affiliazione o di riaffiliazione, le Società si impegnano e sono tenute, per sé e per i propri tesserati, all'osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché, all'osservanza delle norme e disposizioni emanate dal CONI e dal CIP.
- 2) *Particolari impegni* - In particolare, le Società sono tenute a:
 - a) non partecipare, inibire ai propri giocatori la partecipazione, non concedere gli impianti nella propria e piena disponibilità, ad attività boccistica non autorizzata dagli Organi della F.I.B., adoperandosi affinché tale divieto non venga violato ed impegnandosi a denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;
 - b) assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
 - c) mettere a disposizione della Federazione, compatibilmente con l'assolvimento delle proprie esigenze sociali, gli impianti di cui dispone per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, anche se organizzate da altre Società affiliate;
 - d) accettare qualsiasi decisione, deliberazione, e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e, dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro soggetto estraneo alla F.I.B.;
 - e) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi Organi i giocatori richiesti per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale in Italia ed all'Estero;
 - f) sorvegliare e monitorare che la divisa di gara dei propri giocatori sia conforme alle disposizioni previste dai Regolamenti federali;

- g) fare sì che sulla divisa di gara non siano apposti denominazioni o distintivi diversi da quelli sociali, o da quelli autorizzati dalle norme disciplinanti le sponsorizzazioni emanate dalla Federazione;
- h) notificare ai tesserati, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico impegnandosi a farle osservare;
- i) accogliere con cortesia e tutelare i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara ed i giocatori ospitati, prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate e comunque da svolgersi sui propri campi di gara, impegnando i propri dirigenti ad attuare tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento delle stesse;
- l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate;
- m) adoperarsi affinché i propri dirigenti, atleti, giocatori, tecnici, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;
- n) dialogare con gli Organi Centrali della F.I.B. tramite il competente Organo territoriale;
- o) notificare tempestivamente alla F.I.B., tramite il competente Organo territoriale, ogni eventuale variazione della documentazione relativa alla propria affiliazione o riaffiliazione depositata presso gli archivi della F.I.B. Tali variazioni diventano esecutive ed entrano in vigore a livello nazionale unicamente in seguito all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale;
- p) ogni Società si impegna a far svolgere, apposite assemblee alle quali hanno diritto di partecipare tutti i propri atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività al fine di eleggere il rappresentante degli stessi ed il suo sostituto alle assemblee provinciali e regionali della F.I.B. Analogamente dovrà essere fatto per i tecnici societari. Ove una Società abbia tesserato un solo atleta o un solo tecnico avente diritto di voto, questo sarà di diritto il rappresentante degli atleti o dei tecnici di quella Società alle assemblee federali provinciali e regionali.

Ogni Società dovrà comunicare al Delegato Provinciale/Territoriale e/o al proprio Comitato Regionale, il nominativo del rappresentante degli atleti e dei tecnici al proprio interno. Ad ogni effetto di cui al presente Regolamento, il rappresentante degli atleti e quello dei tecnici, eleggono domicilio presso la sede della Società.

ARTICOLO 6 – SEDE E DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

- 1) *Sede* - Ogni Società deve avere la propria sede legale nel territorio di competenza dell'Organo Territoriale presso il quale si chiede l'affiliazione o la riaffiliazione. Ogni eventuale variazione della sede legale o della denominazione, dovrà essere comunicata alla F.I.B. per le opportune variazioni al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021. Ogni Società potrà richiedere, per esigenze tecniche sportive, così come previsto dall' art. 33 comma 3) dello Statuto federale al proprio Delegato Provinciale/Territoriale di riferimento di essere spostato in altra provincia (purché limitrofa) a quella di appartenenza, dopo aver acquisito il nulla osta dei Delegati provinciali/territoriali interessati e il parere favorevole del Comitato o Comitati Regionali di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.
- 2) *Scelta della denominazione* - Le Società affiliate possono liberamente scegliere la propria denominazione o ragione sociale, ma dovranno sempre prevedere e quindi indicare, la natura dilettantistica sportiva.

3) Il Consiglio Federale della F.I.B. non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione sociale da poter ingenerare confusione con quella di altra Società affiliata o che rechino il nome di una persona vivente, a meno che non sia la denominazione o la ragione sociale di una impresa/ditta di cui è stato autorizzato l'utilizzo, o che non sia conforme all'etica sportiva.

ARTICOLO 7 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONE DI SOCIETÀ AFFILIATE

1) Definizioni generali

a) Cambiamento di denominazione sociale.

Per "cambiamento di denominazione sociale" si intende qualunque modificazione della denominazione che comporti la modifica dello statuto sociale.

b) Fusione di due o più Società affiliate e fusione per incorporazione.

Per "fusione di due o più Società affiliate" si intende la confluenza di due o più Società affiliate aventi la propria sede nella stessa Regione, in un nuovo sodalizio retto da un nuovo statuto sociale, da un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Alla Società costituenda viene riconosciuta la maggiore anzianità e la migliore posizione sportiva acquisita dalle Società partecipanti alla fusione, indipendentemente dalla denominazione sociale prescelta dal nuovo sodalizio.

Nell'ipotesi di "fusione per incorporazione" il soggetto incorporante conserva, senza alcuna variazione, la denominazione, l'anzianità federale ed il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi, i tesserati degli affiliati che si sono fusi o che sono stati incorporati, restano vincolati rispettivamente per il nuovo affiliato o per quello incorporante, salvo quanto previsto dal comma 5) del presente articolo. Non sono ammesse fusioni tra società che abbiano contratto debiti nei confronti della Federazione o di altre società affiliate alla stessa Federazione.

2) Deliberazione

I mutamenti di cui sopra devono essere deliberati dalle Società interessate con le modalità previste dai rispettivi statuti sociali e nel rispetto delle vigenti norme in caso di società di capitali o cooperative sportive dilettantistiche.

3) Approvazione federale e modalità per ottenerla

I mutamenti di cui al presente articolo divengono efficaci nell'ambito federale solo se approvati dal Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme di cui sopra e, nei casi di fusione, l'accertamento dell'assenza di ogni pendenza di carattere amministrativo nei confronti della F.I.B. e di tutte le Società affiliate da parte delle Società che partecipano alla fusione. Per ottenere l'approvazione dei mutamenti di cui al punto 1) del presente articolo, la o le Società interessate, devono presentare la richiesta al Consiglio Federale accompagnata da:

- copia della delibera dell'organo sociale statutariamente competente a decidere il mutamento richiesto, nonché copia dello statuto sociale modificato in caso di cambio di denominazione o del nuovo statuto in caso di fusione;
- ricevuta del pagamento della quota federale prescritta.

4) *Decorrenza notifica ed effetti dell'approvazione federale*

L'efficacia nell'ambito federale dei mutamenti deliberati dalle Società ed approvati dal Consiglio Federale decorre dall'inizio della stagione agonistica dell'anno che segue quello in cui è stata approvata la richiesta. L'approvazione del Consiglio Federale viene comunicata con l'indicazione dei termini di efficacia, direttamente alle Società interessate e viene resa nota agli Organi competenti mediante comunicato ufficiale entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Federale.

L'approvazione federale determina:

- il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti, ivi compresa l'anzianità;
- la cessazione di tutte le Società partecipanti alla fusione o della sola Società incorporata, con la perdita di tutti i diritti federali da loro acquisiti;
- il divieto di utilizzazione delle denominazioni sociali abbandonate nei casi di cambio della denominazione o di fusione, nell'anno solare da cui decorre la validità del provvedimento;
- l'obbligo delle società interessate di comunicare ai propri giocatori tesserati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione, l'avvenuto mutamento sociale e l'approvazione della stessa.

A seguito dell'avvenuta approvazione dei mutamenti deliberati dalle Società da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale aggiornerà i dati contenuti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021.

5) *Posizione dei giocatori* - I giocatori tesserati per le Società che hanno dato luogo alla fusione possono, entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente punto 4, chiedere di trasferirsi ad altra Società, rispettando le modalità per i trasferimenti previste dalla normativa federale.

6) *Abbinamenti* – la conclusione di un abbinamento commerciale che prevede l'affiancamento, alla denominazione sociale del marchio di un prodotto o di una azienda, non costituisce modifica di denominazione sociale, ma dovrà essere comunicata al comitato territoriale competente e per conoscenza alla Segreteria Generale della F.I.B.

ARTICOLO 8 – CESSAZIONI

1) Le Società cessano di appartenere alla F.I.B. nei casi elencati all'art. 4) dello Statuto Federale. È considerata inattiva, con conseguente delibera del Consiglio Federale di cessazione di appartenenza alla F.I.B., la Società che per due anni sportivi consecutivi non partecipi, con propri tesserati ad alcuna attività.

2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.B. devono essere deliberate dal Consiglio Federale, ad eccezione di quella previste alla lettera d-e) dello stesso art. 4) dello Statuto Federale.

3) I tesserati per Società che hanno cessato di appartenere alla F.I.B. hanno la facoltà di trasferirsi e di tesserarsi per altre Società affiliate senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nulla osta purché, al momento della richiesta di nuovo tesseramento, facciano espressa menzione della Società di provenienza che ha cessato di appartenere alla F.I.B.

ARTICOLO 9 – REQUISITI GENERALI

1) Fanno parte della F.I.B. le persone fisiche di cui all'art. 5) dello Statuto, con le modalità disposte dal comma 2) del medesimo articolo. L'attività federale a carattere dilettantistico è suddivisa in attività di tipo ludico – ricreativa, amatoriale, promozionale (libera non competitiva) non rientrante nei calendari federali ufficiali e attività sportiva rientrante nei programmi federali. Quest'ultima si suddivide in attività di alto livello (campionati italiani assoluti e di serie, gare nazionali, europei, mondiali) e attività di sport per tutti (campionati italiani non assoluti, campionati promozionali, gare territoriali), secondo quanto previsto nell' art.1 comma 2) dello Statuto Federale.

L'attività a carattere sportivo che comprende l'Alto Livello e lo Sport per Tutti, la cui qualificazione è effettuata sulla base di appositi Regolamenti Federali può essere svolta unicamente da soggetti tesserati in qualità di Atleti. Il Consiglio Federale stabilisce le modalità di partecipazione degli atleti.

Tesserati in qualità di Atleti. Il Consiglio Federale stabilisce le modalità di partecipazione degli atleti, stilando annualmente una lista di atleti sulla base dell'attività espletata e dei risultati conseguiti nell'anno precedente dagli stessi atleti.

L'attività ludico – ricreativa o promozionale può essere organizzata da qualsiasi ente affiliato o aggregato ed essere esercitata da tutti i tesserati – sportivi non atleti degli affiliati o degli aggregati tesserati alla F.I.B. e nel rispetto delle norme federali all'uopo stabilite.

È altresì riconosciuta come attività sportiva ai sensi dell'art.16 comma 4) dello Statuto, ai fini del diritto di voto, attività di formazione, didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica prevista dall' art.2 comma 1) lett. a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

2) L'attività svolta dalla F.I.B. è di carattere dilettantistico, pertanto agli affiliati e ai tesserati sono applicabili le norme legislative previste per l'attività sportiva dilettantistica.

ARTICOLO 10 – CATEGORIE

1) Gli atleti, giocatori, sono suddivisi nelle seguenti categorie, maschili, femminili, giovanili e settore paralimpico come stabilito dalle disposizioni tecniche, le quali possono subire variazioni in base agli specifici Regolamenti per gli Atleti e i Giocatori, previa deliberazione del Consiglio Federale.

2) La ripartizione nelle diverse categorie può essere anche con criteri di merito e di età a seconda di quanto stabilito dalle norme tecniche della specialità di appartenenza. In particolare, anche ai fini del rispetto dell'età minima per l'accesso all'attività agonistica, in tutte le discipline sono previste prove veloci (età minima 11 anni) e prove non veloci (età minima 8 anni) secondo quanto disposto dalle norme tecniche di specialità.

ARTICOLO 11- QUALIFICHE PARTICOLARI

1) Atleti di Elite – La F.I.B. istituisce la qualifica di “Atleti d'Elite” individuando tra gli atleti tesserati coloro che abbiano per età, risultati sportivi, competenze culturali e mediatiche, le caratteristiche utili a favorire lo sviluppo sportivo a livello nazionale e internazionale e l'immagine della Federazione. Inoltre, la F.I.B. istituisce il Club Giovani Azzurri, composto da giovani atleti di

tutte le specialità, in grado di supportare al meglio la F.I.B. nella sua azione d'immagine e comunicazione attraverso la loro partecipazione ad eventi e manifestazioni di rilievo.

2) U21 - acquisiscono tale qualifica i giocatori che non rientrano nella categoria U18 per raggiunti limiti di età e fino al compimento del 21° anno di età nell'anno sportivo di riferimento secondo quanto disposto dal Regolamento degli Atleti.

ARTICOLO 12 – PUNTEGGI, PASSAGGI E ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA

I punteggi che vengono attribuiti agli atleti, giocatori, in relazione ai risultati da loro conseguiti e i criteri che regolano i passaggi di categoria sono fissati dalle norme tecniche delle singole specialità.

ARTICOLO 13 – TESSERAMENTO ATLETI

1) *Finalità del tesseramento* – Per svolgere l'attività sportiva federale, gli atleti devono essere muniti del cartellino della F.I.B. valido per l'anno sportivo in corso, rilasciato a richiesta dalla Società di appartenenza. Con il tesseramento gli atleti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento Organico.

2) *Requisiti per il tesseramento* – Il tesseramento degli atleti avviene esclusivamente tramite le rispettive Società di appartenenza; per i minori è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Una Società non può richiedere nuovi tesseramenti o rinnovi sino a quando non abbia perfezionato la propria affiliazione o riaffiliazione. Parimenti, una Società non può richiedere il tesseramento di giocatori vincolati ad altre Società.

3) *Caratteristiche e validità del tesseramento* – Il tesseramento è annuale (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 46 comma 2) del presente Regolamento Organico) e può essere richiesto secondo le modalità previste dalla specifica normativa federale su affiliazioni e tesseramento approvata dal Consiglio Federale. All'atto del tesseramento, viene consegnato il tesserino, cartellino, che viene compilato ogni anno meccanograficamente a cura della Federazione.

Particolari caratteristiche dello stesso, permettono di individuare il tesserato, di distinguere la categoria e la Società di appartenenza, nonché, di accertare l'anno sportivo di validità anche ai fini assicurativi.

4) *Quota di tesseramento* – Il tesserino, cartellino, viene rilasciato dietro versamento di una quota annuale, il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Federale.

5) Secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, statali, del CONI e/o CIP vigenti, potranno richiedere il tesseramento, tramite una Società regolarmente affiliata, tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità, comunitari e non appartenenti alla UE. Gli atleti di cui sopra sono autorizzati a partecipare a tutte le gare federali, compresi i Campionati di Serie, salvo i Campionati Italiani Assoluti e le competizioni in cui si assegnino titoli individuali.

6) A cura della Segreteria Generale viene rilasciata ai Dirigenti Federali degli Organi Centrali e territoriali una tessera personale di riconoscimento.

A cura della Segreteria Generale viene rilasciata tramite gli organi territoriali, ai dirigenti sociali una tessera personale.

7) Su richiesta delle Società o degli enti aggregati, viene rilasciata, attraverso i Delegati Provinciali-territoriali e/o i Comitati Regionali di competenza, una tessera Sociale F.I.B. a tutti i Soci degli affiliati o degli aggregati, previo versamento della quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Federale. Tale tessera, li abilita alla partecipazione esclusivamente ad attività ludico-ricreativa a carattere libero e non competitivo, così come già previsto dall'art. 2) dello Statuto.

ARTICOLO 14 – OPERAZIONI DI TESSERAMENTO

Le operazioni di tesseramento si svolgono annualmente, come stabilito dal Consiglio Federale con apposita circolare sulle affiliazioni e tesseramento. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI, così come previsto dall'art. 5 comma 6) dello Statuto.

Le tessere sono valide dal momento dell'emissione fino al termine della stagione sportiva, 1° ottobre – 30 settembre. Le tessere emesse prima dell'avvio della stagione sportiva acquistano efficacia dal 1° ottobre, con l'avvio della stagione sportiva approvata dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 15 – VINCOLO SOCIALE E RINNOVO DEL TESSERAMENTO ALLA SCADENZA

1) Con il rilascio del tesserino, cartellino, l'atleta, giocatore, assume nei confronti della Società un vincolo che scade il 30 settembre di ogni anno al termine della stagione sportiva (ex art. 9 dello Statuto Federale) come previsto dalla specifica normativa per l'affiliazione e il tesseramento approvata dal Consiglio Federale.

2) Nel caso di cessazione di appartenenza alla F.I.B. dell'affiliato cui il tesserato è vincolato, il vincolo decadrà automaticamente. Nel caso, invece, di volontaria cessazione di appartenenza alla F.I.B. da parte del tesserato prima della naturale cessazione del tesseramento ai sensi dell'art. 9, comma 2), lettera a) dello Statuto Federale, non si potrà procedere a nuovo tesseramento fino alla successiva stagione sportiva, a meno che la cessazione del tesseramento sia richiesta ad una società per trasferirsi ad altro affiliato, nel qual caso valgono le successive disposizioni sullo svincolo societario.

3) Ogni giocatore è tenuto a rispettare il vincolo sociale per tutta la sua durata ed è fatto divieto ad una Società di tesserare un giocatore già vincolato per altra Società, salvo quanto previsto dal successivo art.16).

4) Alla scadenza del vincolo gli atleti sono liberi di tesserarsi per la medesima Società oppure per altra Società affiliata alla F.I.B.

Il giocatore che desidera tesserarsi per altra Società deve munirsi di regolare Nulla Osta rilasciato dalla Società di appartenenza, richiedendolo alla stessa. Il Nulla Osta può essere richiesto dal 15 luglio al 15 settembre.

La Società dovrà rilasciare copia del Nulla Osta entro sette giorni dalla data della richiesta; si precisa che tale documentazione cartacea rappresenta (soltanto) una forma di tutela per ambo le parti.

Contestualmente, la società dovrà svincolare il tesserato inserendo la sua richiesta nel sistema WSM, tramite la scheda "Nullaosta atleta".

- i. L'atleta non risulterà svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin quando la tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società (compresa la stessa) avente diritto.
- ii. L'atleta rimane vincolato fino al 30 settembre della stagione in corso alla società di appartenenza in funzione di quanto appena riportato.
- iii. La Società può rifiutare il rilascio del Nulla Osta, esclusivamente quando l'atleta abbia comprovate pendenze economico-amministrative nei confronti della stessa.

Gli Atleti che non partecipano ai Campionati di Serie (A e A2) possono trasferirsi nel corso dell'anno sportivo senza limitazioni, previa concessione del Nulla Osta da parte della Società di appartenenza (non vincolata a rilasciarlo obbligatoriamente in assenza di quanto riportato nel precedente sottopunto). Agli stessi è comunque fatto divieto di ritornare nella/e società dalla/e quale/i si erano trasferiti nel corso della stessa stagione sportiva.

Per gli Atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e A2, l'eventuale svincolo (e relativa concessione del nulla osta) deve essere effettuato entro i 20 giorni dal termine della fase finale dei rispettivi Campionati, trascorsi i quali l'Atleta resterà vincolato alla medesima società anche per la stagione successiva.

Il termine dei venti giorni può essere oltrepassato in caso di accordo tra le parti per motivi eccezionali palesati dalla società nei confronti dell'atleta; in questo caso la società dovrà inoltrare apposita richiesta documentata al Comitato Tecnico Unitario che la valuterà ed eventualmente approverà in tempi utili.

L'atleta non risulterà svincolato materialmente dalla società di appartenenza fin quando la tassa di trasferimento non verrà pagata da una qualsiasi società (compresa la stessa) avente diritto.

Avverso il diniego del rilascio del Nulla-Osta, solo per gli atleti di interesse nazionale e/o facenti parte delle rappresentative nazionali, l'atleta può presentare ricorso al Comitato Tecnico Unitario.

5) I trasferimenti degli atleti devono essere effettuati dalle società di appartenenza sul WSM e all'interno dello stesso sistema sono completamente gestiti. L'atleta soggetto a provvedimento disciplinare che si trasferisce ad altra Società, è tenuto al rispetto del provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Federali competenti fino ai termini previsti. In caso di squalifica in corso, gli Organi Periferici non potranno consegnare al giocatore la nuova tessera prima del termine di scadenza della sospensione.

ARTICOLO 16 – TRASFERIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO SOCIALE

1) I trasferimenti prima della scadenza del vincolo sociale, al di fuori di quanto previsto al seguente punto 3), possono avvenire nei seguenti casi:

- a) per cambiamento di sede da una Provincia ad un'altra della Società per cui il giocatore è tesserato;
- b) per documentata impossibilità a svolgere l'attività sportiva federale per la quale il tesserato aveva subordinato la propria iscrizione;
- c) per cambio di residenza in un'altra Provincia per motivi familiari, di studio o di lavoro;

2) I Presidenti societari possono, in qualunque momento dell'anno sportivo, concedere nullaosta al trasferimento previo accordo tra atleta e società.

Nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 settembre, gli Atleti che non sono di categoria Elite e gli Atleti che non partecipano ai Campionati di Serie (A e A2) possono trasferirsi senza limitazioni, previa autorizzazione della Società di appartenenza, agli stessi è comunque fatto divieto di ritornare con la società da cui si erano svincolati nel corso della stagione sportiva.

Per gli Atleti di cat. Elite, per gli atleti appartenenti al Club Giovani Azzurri e per gli Atleti che partecipano ai Campionati di Serie A e A2, la richiesta di trasferimento deve essere effettuata entro i 20 gg. dal termine della fase finale dei Campionati (fatte salve diverse disposizioni straordinarie assunte dal Consiglio Federale), trascorsi i quali l'Atleta resterà vincolato alla medesima società anche per la stagione successiva. Il trasferimento presso altra Società ha decorrenza immediata, salvo diverso accordo tra l'atleta e la società di appartenenza, nel qual caso il trasferimento avrà efficacia dalla nuova stagione sportiva (1° ottobre).

In nessun caso è consentito all'atleta che abbia iniziato con i colori di una Società, che partecipa ai Campionati di Serie, di Promozione o di Categoria, partecipare con la nuova società ad ulteriori Campionati di Serie, di Promozione o di Categoria.

3) *Premio di preparazione giovanile* - Il computo del vincolo di società è valido per tutta la durata delle categorie U12, U15 e U18.

Tabella per calcolo del premio di preparazione:

• € 200,00 per ogni anno di tesseramento nelle categorie giovanili under 12-15-18, salvo ulteriori spese documentate e le premialità aggiuntive per risultati raggiunti, che dovranno essere sommate come di seguito riportate.

In aggiunta a quanto illustrato, saranno inoltre previsti:

- € 300 se il giovane Under solamente nell'ultimo anno da under 18 o da under 15 è abilitato alla cat. B oppure € 500 se il giovane nell'ultimo anno da under 18 è abilitato alla cat. A;
- € 300 per ogni vittoria dell'Under ai campionati italiani;
- € 400 per ogni vittoria dell'Under ad un campionato europeo; per volo e petanque € 200 per il secondo posto ed € 100 per il terzo posto;
- € 500 per ogni vittoria dell'Under ad un campionato mondiale; per volo e petanque € 300 per il secondo posto ed € 200 per il terzo posto.

I suddetti importi sono cumulabili.

Il primo anno da senior e per tutta la stagione sportiva, la società che vuole acquisire il cartellino dell'atleta dovrà riconoscere alla società di provenienza il 100% del totale cumulativo calcolato con i parametri di cui sopra. Dal secondo anno da senior non dovrà essere riconosciuto il premio di preparazione.

Il conteggio cumulativo del premio di preparazione viene azzerato ogni qual volta il minore cambierà società di appartenenza; lo stesso è ricalcolato per il periodo in cui risulta tesserato con la nuova Società.

Il rilascio del Nulla Osta è l'atto conclusivo dell'iter di trasferimento. Pertanto, la liquidazione del Premio di Preparazione dovrà essere conclusa prima del rilascio del Nulla Osta da parte della società di appartenenza.

Eventuali contenziosi saranno valutati dalla Commissione Giovanile.

ARTICOLO 17 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1) Con il proprio tesseramento alla F.I.B., oltre agli obblighi di cui all'art. 8 dello Statuto Federale, gli atleti assumono l'obbligo del massimo rispetto verso: gli Organi e Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Arbitri, le Società affiliate, i loro Dirigenti e Atleti e verso il pubblico presente alle manifestazioni sportive. A seguito del tesseramento l'atleta è autorizzato a partecipare alle attività sportive regolate dalla F.I.B.

2) In particolare, con la sottoscrizione del tesseramento gli atleti si impegnano a:

a) partecipare unicamente alle competizioni boccistiche autorizzate dalla F.I.B., rispettandone i relativi Regolamenti;

b) partecipare a competizioni in Italia e all'estero, organizzate da altre Federazioni o Enti, solo quando tale partecipazione sia preventivamente e di volta in volta autorizzata dalla F.I.B., su richiesta degli interessati, con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna specialità;

c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla F.I.B.. Essi non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali, alle persone che li rappresentano o agli Arbitri;

d) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami devono sempre essere inoltrati agli Organi preposti per il tramite delle Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e dai Regolamenti delle manifestazioni e comunque sempre in forma disciplinata e corretta;

e) tenere un comportamento conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine nonché di correttezza morale e materiale;

f) presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti, cui vengono convocati dai competenti Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze dovute a giustificati motivi;

g) vestire in ogni competizione la divisa da gioco prevista dai Regolamenti federali;

h) rispettare il codice di comportamento sportivo e le Norme Sportive Antidoping.

Gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento per la F.I.B. e permangono anche nelle more del rinnovo del tesseramento.

ARTICOLO 18 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento cessa nei casi previsti dall'art. 9 comma 2) dello Statuto.

ARTICOLO 19 – DIRIGENTI FEDERALI

1) Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche e incarichi federali negli Organi e negli Organismi previsti dall'art. 15 dello Statuto, fatta eccezione per gli Organi Assembleari e per la Segreteria Generale.

- 2) I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina purché in regola con il tesseramento ed il versamento della relativa quota e fino alla cessazione del mandato, per qualsiasi causa essa avvenga.

ARTICOLO 20 – DIRIGENTI E SOCI DEGLI AFFILIATI

- 1) Sono Dirigenti Sociali quelli annualmente indicati dalla Società sul modulo di affiliazione o riaffiliazione ed in possesso della tessera F.I.B. per dirigente sociale pagando la relativa quota.
- 2) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle rispettive Società sino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione della stessa Società alla F.I.B.
- 3) I soci degli affiliati o degli aggregati diventano tali ai fini federali dal momento in cui la Società affiliata o aggregata provvede al loro tesseramento.

ARTICOLO 21 - ARBITRI, TECNICI, ISTRUTTORI E MEDICI

- 1) Fanno parte della Federazione gli Arbitri, i Tecnici Federali (CT, Vice CT, Preparatore Atletico, Classificatori tecnici, Formatori, Assistenti tecnici, Istruttore giovanile e altro staff tecnico) i Tutor, gli Educatori Scolastici e tutti i tecnici societari (Istruttori Giovanili, Istruttori Tecnici di Specialità, Istruttori Tecnici, Allenatori) che abbiano titolo ai sensi degli appositi Regolamenti che ne stabiliscono le qualifiche, l'inquadramento e l'attività degli stessi. I suddetti Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Federale.
- 2) I Tecnici societari e federali che risultano dagli atti federali entrano a far parte della F.I.B. tramite il loro tesseramento, attraverso un soggetto affiliato i primi e direttamente alla F.I.B. i secondi, pagando le relative quote di tesseramento e quelle di iscrizione all'Albo, se previste. Detti tecnici verranno inseriti in un apposito elenco che sarà custodito dalla Segreteria Generale.
- 3) Fanno parte della F.I.B. i Medici federali nominati dal Consiglio Federale. I Classificatori che operano come medici e paramedici vengono inseriti nella stessa categoria. E' compito del Consiglio Federale istituire albi per le diverse qualifiche federali

ARTICOLO 22 – PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

- 1) Possono essere nominati Presidenti onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio olimpico la carica di Presidente della F.I.B.
- 2) Possono essere nominati Soci d'onore coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze nello sport delle bocce a livello nazionale o internazionale.
- 3) I Presidenti onorari e i Soci d'onore entrano a far parte della F.I.B. dal momento della loro nomina.

ARTICOLO 23 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

- 1) Per ricoprire le cariche e gli incarichi federali che si acquisiscono per elezione o per nomina, occorrono i requisiti previsti all'art. 12 dello Statuto.
- 2) Se, ad elezione o nomina avvenuta, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti, o se uno di essi venga successivamente a mancare, il Dirigente decade dalla carica. E' compito della Segreteria Generale effettuare gli opportuni accertamenti e comunicarne l'esito al Consiglio Federale.

ARTICOLO 24 – INCOMPATIBILITÀ

Per ciò che concerne i Dirigenti Federali e gli Arbitri vigono le incompatibilità previste all'art. 14 dello Statuto stesso.

ARTICOLO 25 – DOVERI

I Dirigenti Federali e Sociali, gli Arbitri, i Tecnici Federali, i Tecnici societari e gli Istruttori, sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti, tanto sui campi di gara che fuori, un comportamento civile e cortese. Essi devono, inoltre, rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti Federali ed accettare, eseguire e far eseguire le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

ARTICOLO 26 - ASSEMBLEA NAZIONALE: TIPO, CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, CANDIDATURE

- 1) *Tipo* - In conformità a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale è articolata in sessioni ordinarie elettive e sessioni straordinarie, elettive e non elettive. Si svolge mediante rappresentanza indiretta in linea con le specifiche normative CONI con le modalità indicate all'art. 16-bis dello Statuto.
- 2) *Convocazione* - L'Assemblea Nazionale Ordinaria è indetta dal Consiglio Federale alle scadenze di cui al comma 2) dell'art. 16 dello Statuto e convocata dal Presidente Federale con le modalità e nei termini previsti nei commi 1) e 2) dello stesso art. 16.

Per gli invitati indicati dalla Presidenza Federale non sono previste formalità di convocazione.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dall'Organo di volta in volta competente con le modalità e termini previsti nell'art. 16 comma 3) dello Statuto.

Di ogni convocazione di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere tempestivamente preavvisata la Segreteria Generale del CONI.

- 3) *Ordine del giorno* - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere i contenuti indicati dal primo comma dell'art. 18 dello Statuto. I rappresentanti possono chiedere che vengano posti in discussione argomenti non previsti dall'ordine del giorno comunicato, a condizione che la richiesta, in forma scritta, motivata e firmata da almeno 100 (cento) Delegati aventi diritto a voto, pervenga alla Segreteria Generale-Ufficio Elettorale a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea e, che quest'ultima, all'inizio dei lavori, esprima parere favorevole all'inserimento in calce all'ordine del giorno degli argomenti proposti.

4) *Commissione Verifica Poteri* - Ai sensi dell'art. 17, comma 3) dello Statuto, nell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea; la Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale, che d'intesa con il CONI nomina, altresì, il relativo Presidente; la Commissione Scrutinio è eletta dall'Assemblea Nazionale prima dell'inizio delle operazioni di voto. I candidati alle cariche federali non possono essere chiamati a far parte della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio. Nelle Assemblee elettive periferiche la Commissione Verifica Poteri è nominata, di volta in volta, dall'organo che indice l'Assemblea in sede di convocazione della stessa.

La Commissione è presieduta dal Presidente nominato o, in sua assenza, dal componente più anziano di età, assistita dal Segretario Generale della Federazione e si avvale, per il proprio funzionamento, del personale della Segreteria Generale - Ufficio Elettorale.

La Commissione, ferme le competenze della Segreteria Generale - Ufficio Elettorale di cui al comma 5) del presente articolo, ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute e che altresì siano rispettate le norme dello Statuto e del presente Regolamento, relative alla validità e consistenza del potere di voto dei rappresentanti convocati e presenti all'Assemblea. Qualora la Commissione riscontri irregolarità durante le operazioni elettorali, la stessa, dovrà invitare gli uffici e gli Organi Federali interessati e responsabili, a correggerle in tempo utile. Perdurando le stesse, la Commissione è tenuta a farne denuncia in Assemblea, ovvero, se riscontrate ad Assemblea conclusa, alla Segreteria Generale - Ufficio Elettorale.

La Commissione Verifica Poteri è in ogni caso la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

5) *Candidature* - Per concorrere alle cariche federali, le candidature, devono essere presentate alla Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto e sottoscritte dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, che risultano in regola rispettivamente con affiliazione e tesseramento. Inoltre, ogni candidatura deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità valido del legale rappresentante dell'Affiliata.

Ai sensi dell'art. 20) comma 3) dello Statuto al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di differente genere non inferiore ad un terzo. Nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali; in ogni caso, è garantita l'equa rappresentanza di atleti e atlete. In caso di assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

I consiglieri uscenti possono proporre la propria candidatura nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto.

La Segreteria Generale - Ufficio Elettorale, riceve le candidature e ne verifica la regolarità nel rispetto del principio di pari opportunità suddetto.

Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate tramite posta elettronica certificata del candidato all'indirizzo PEC indicato dall'ufficio della Segreteria Generale, oppure depositate in formato cartaceo originale, presso il medesimo ufficio entro il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, presentate presso i Comitati Regionali o i Delegati Regionali competenti, devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato dall'Ufficio della Segreteria Generale,

oppure depositate in formato cartaceo originale, presso il medesimo ufficio entro il 35° (trentacinquesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.

In caso di richiesta da parte della Segreteria Generale-Ufficio Elettorale gli originali devono essere consegnati presso il medesimo ufficio entro 2 giorni dalla data della richiesta.

Le candidature sono pubblicate, sul sito internet federale con link diretto in home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Avverso le candidature, è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Nell'ipotesi di mancanza di candidati alla Presidenza Federale, il Segretario Generale informerà il CONI. Successivamente sarà la Giunta Nazionale del CONI a proporre al Consiglio Nazionale del Coni in merito all'eventuale Commissariamento della Federazione.

ARTICOLO 27 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COSTITUZIONE ASSEMBLEA

1) *Commissione Verifica Poteri* - La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con almeno tre ore di anticipo rispetto all'orario della prima convocazione dell'Assemblea. Essa ha il compito di verificare l'identità e la qualifica dei rappresentanti ammessi all'Assemblea Nazionale, la cui lista nominativa è stata depositata e sottoposta a controllo presso la Segreteria Generale - Ufficio Elettorale. La Commissione provvede inoltre al conteggio dei Delegati presenti, rilasciando agli stessi il documento che attesti il loro diritto di partecipazione. I nominativi del Presidente e dei Componenti della Commissione, nonché il luogo e l'orario di riunione della stessa, vengono comunicati dalla Segreteria Generale con le disposizioni organizzative relative alle Assemblee.

2) *Costituzione dell'Assemblea* - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, se all'ora stabilita dall'avviso di convocazione è stato registrato il minimo di presenze richieste dall'art. 17 comma 1) dello Statuto. In ogni caso, il Presidente della Commissione Verifica Poteri, al raggiungimento del quorum costitutivo assembleare, redige un verbale della forza assembleare, ove detto quorum non fosse stato raggiunto allo scadere dell'orario di convocazione, a cura del Presidente, verrà redatto un verbale negativo. Il verbale sarà consegnato al Presidente Federale cui spetta l'apertura di detta Assemblea.

3) I lavori della Commissione Verifica Poteri, Organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e con la redazione del verbale relativo.

ARTICOLO 28 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, DELEGHE, VOTI

1) *Diritto di partecipazione* - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale i soggetti elencati all'art. 16 e 16 bis dello Statuto. Può partecipare, altresì, il rappresentante designato appositamente dal CONI. Possono essere inoltre invitati, ad esclusivo giudizio del Presidente Federale, le Autorità, i Rappresentanti della Stampa ed i legali rappresentanti degli Enti Aggregati.

2) *Diritto di rappresentanza* - Gli aventi diritto al voto sono rappresentati all'Assemblea Nazionale, dai Delegati di ogni specialità eletti dalle Assemblee Regionali con le modalità previste nell'art 16 bis comma 2) e 3) dello Statuto Federale.

Il Consiglio Federale, in relazione ai delegati in rappresentanza degli affiliati, assegnerà ad ogni Regione almeno 3 delegati, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a ciascuna Regione e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero delle società affiliate di propria pertinenza, rispetto al totale degli affiliati, aventi diritto al voto al momento di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero totale dei delegati previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Per i delegati in rappresentanza degli atleti, il Consiglio Federale assegnerà almeno due rappresentanti per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero degli atleti, di propria pertinenza rispetto al totale degli atleti aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo degli atleti previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione.

Per i delegati in rappresentanza dei tecnici, il Consiglio Federale assegnerà un delegato per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero dei tecnici rispetto al totale dei tecnici di propria pertinenza, aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo dei tecnici previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione.

Il Delegato dura in carica per il quadriennio olimpico sempre che mantenga i requisiti di eleggibilità. Può essere rieletto.

Tutti i delegati sono eletti nell'ambito delle Assemblee Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno indire le Assemblee per le elezioni dei Delegati con le seguenti modalità:

In fase di prima applicazione delle nuove norme previste dall' art.16 bis dello Statuto Federale, i Delegati aventi diritto a voto dovranno essere eletti nelle Assemblee all'uopo convocate entro sei mesi dall' entrata in vigore del Regolamento Organico oggetto delle suddette modifiche e dureranno in carica fino all' Assemblea Nazionale Elettiva per il rinnovo delle cariche per il quadriennio olimpico 2025-2028. I Delegati aventi diritto a voto per il quadriennio successivo a quello 2025-2028, invece, saranno eletti durante la celebrazione delle Assemblee Elettive Regionali per il rinnovo delle cariche del quadriennio olimpico 2025-2028 entro i termini previsti dall' art.27 comma 1) dello Statuto Federale. Qualora quest'ultime Assemblee Regionali si celebrassero prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva, i Delegati eletti in quell'occasione acquisiranno il diritto di voto, a partire dal quadriennio successivo 2029-2032. La funzione di Delegato cessa alla scadenza del quadriennio olimpico.

Le candidature a Delegato rappresentante degli affiliati degli atleti e dei tecnici devono essere presentate da parte dei tesserati in forma di autocandidatura e autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all' art. 12 dello Statuto.

Le candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno 15 giorni lavorativi prima dell'Assemblea elettiva. Per i ricorsi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1) dell'art. 13 dello Statuto.

Vengono eletti i Delegati in ordine al raggiungimento del maggior numero di voti fino alla concorrenza dei Delegati previsti per ciascun Regione dall' art.16 bis dello Statuto Federale.

A parità di voto viene eletto il candidato più anziano. Sono supplenti tutti gli altri che hanno ottenuto voti in ordine decrescente. A parità di voto subentra il supplente più anziano. È obbligatorio eleggere anche i supplenti.

Le eventuali indisponibilità a partecipare all'Assemblea Nazionale da parte dei Delegati devono essere comunicate ai Comitati Regionali nelle cui Assemblee sono stati eletti. In tal caso, il Presidente

del Comitato Regionale competente provvede alla sostituzione dei Delegati con i supplenti già designati dall'elezione dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale.

L'elenco nominativo dei Delegati e dei relativi supplenti, ordinato secondo il numero di preferenze ricevute quale risulta dai verbali delle Assemblee Regionali tenutesi entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici estivi, deve essere reso noto con comunicato ufficiale diramato dalla Segreteria Generale unitamente alla convocazione di ogni Assemblea Nazionale.

Il Delegato ammesso alla sostituzione acquisisce per tale Assemblea i diritti del Delegato assente e sostituito che, a sostituzione avvenuta, in nessun caso può essere reintegrato nei propri diritti per tale assemblea. Tali sostituzioni dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Verifica Poteri al Presidente dell'Assemblea.

- 3) *Deleghe e voti* – Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. La Commissione Verifica Poteri, previa identificazione ed accertamento del diritto di partecipazione, rilascia tessere diverse per l'ammissione all'Assemblea che differenziano i Delegati e aventi diritto di voto, in rappresentanza degli affiliati, dei tecnici e degli atleti

ARTICOLO 29 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) Direzione dell'Assemblea:

a) Presidente dell'Assemblea

Il Presidente Federale in carica o uscente, o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario o il Consigliere più anziano per età, dichiarata aperta l'Assemblea e comunicato il numero degli aventi diritto al voto presenti in sala, invita i rappresentanti all'elezione del Presidente dell'Assemblea, che potrà avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee straordinarie non elettive il Presidente dell'assemblea è il Presidente Federale.

b) Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti:

- regolare la procedura nello svolgimento degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno;
- stabilire la forma di votazione per ogni argomento;
- concedere e togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti in discussione, fissando il numero e la durata massima degli interventi;
- accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine ponendole in discussione dopo averne fissato l'ordine di precedenza;
- proclamare gli eletti dall'Assemblea;
- convalidare la rispondenza del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi;
- dichiarare, una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, chiusa l'Assemblea.

2) Vicepresidente, Segretario e Scrutatori dell'Assemblea

- a) L'Assemblea procede inoltre all'elezione di un Vicepresidente, di un Segretario e dei componenti della Commissione Scrutinio, la quale deve essere composta da un minimo di tre scrutatori. Tali elezioni hanno luogo con le stesse modalità adottate per il Presidente dell'Assemblea. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

- b) Il Segretario è incaricato di redigere il verbale.
- c) La Commissione Scrutinio ha, in particolare, il compito di conteggiare e comunicare al Presidente dell'Assemblea l'esito delle votazioni effettuate in forma elettronica, verbalizzandone i risultati.

3) *Condizione dell'Assemblea*

a) **Discussione dell'ordine del giorno** - Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea hanno facoltà di prendere la parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, purché ne facciano richiesta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione ed il richiedente sia stato inserito nella distinta degli oratori, della quale viene data lettura prima dell'inizio della discussione dal Presidente dell'Assemblea. Iniziata la discussione, il Presidente può dare la parola a chi non è iscritto in tale distinta per la presentazione di mozioni d'ordine afferenti all'argomento in discussione.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere una sola replica alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la controreplica al relatore. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare ad altro argomento dell'ordine del giorno, deve mettere ai voti le mozioni presentate, per iscritto, da almeno 50 (cinquanta) Delegati al tavolo della Presidenza nel corso della discussione. Il Presidente dell'Assemblea può dichiarare decaduti gli ordini del giorno e le mozioni superate da precedenti discussioni, provvedendo, inoltre, ad unificare quelli di contenuto simile.

b) **Sospensione ed aggiornamento dell'Assemblea** - È facoltà del Presidente dell'Assemblea sospendere i lavori della stessa, ove ne ravvisi la necessità. Il Presidente può, inoltre, aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non sia stata esaurita la discussione dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.

c) **Varie** - All'inizio dei lavori, su espressa richiesta del suo Presidente, l'Assemblea si pronuncia sull'inserimento nell'ordine del giorno degli eventuali argomenti richiesti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento Organico.

d) **Disciplina** - Il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea l'allontanamento temporaneo dall'aula di chiunque turbi intenzionalmente lo svolgimento dei lavori o commetta atti contrari alle norme di correttezza, resta impregiudicato il diritto di voto.

e) **Votazioni** - Così come previsto nei Principi Fondamentali Statuti FSN-DSA, i sistemi di votazione previsti in Assemblea possono essere esercitati in forma elettronica, seguendo modalità e regole predisposte dalla Giunta Nazionale del CONI. La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem" ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 3) dello Statuto. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. La proposta di scioglimento della F.I.B. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in seduta plenaria Straordinaria, e dovrà essere deliberata con la maggioranza richiesta dall'articolo 21 del cod. civ. così come previsto nell'art. 46 dello Statuto Federale.

f) **Elezioni** - Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazioni elettroniche in maniera anonima che garantisca sia la segretezza del voto sia la corretta espressione del medesimo. Resta fermo il principio che per ogni carica l'elezione viene effettuata distintamente.

Per l'elezione alla carica di Presidente occorre riportare voti favorevoli nella misura indicata all'art. 19 comma 3) ed all'art. 48 comma 2) e comma 3) dello Statuto.

Per le elezioni alle cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti. Ciascun rappresentante all'Assemblea con diritto di voto potrà esprimere preferenze inferiori di una unità rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza delle categorie di appartenenza (affiliati, atleti, tecnici).

A parità di voti precede in graduatoria il più anziano di età.

g) **Verbale dell'Assemblea** – Viene compilato dal Segretario dell'Assemblea con l'assistenza del Presidente, che deve controfirmarlo, garantendone l'autenticità. Al verbale devono essere allegati i documenti compilati dalla Commissione Verifica Poteri, i verbali di scrutinio relativi a tutte le votazioni per appello nominale, per scheda segreta e le mozioni e gli ordini del giorno presentati per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene redatto e controfirmato pagina per pagina dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, con allegati i documenti originali e rimane depositato presso l'archivio federale. Nelle Assemblee straordinarie per le modifiche statutarie e di scioglimento della Federazione, il verbale viene redatto da un notaio a tal fine appositamente convocato.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, ORDINE DEL GIORNO, CANDIDATURE, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- 1) *Convocazione* - L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, con le modalità già previste per quella Ordinaria, nei casi previsti dallo Statuto. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche nella stessa sede e nello stesso giorno di quella ordinaria.
- 2) *Ordine del giorno* - L'ordine del giorno è limitato unicamente agli argomenti che hanno determinato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nessun altro argomento può essere introdotto.
- 3) *Candidature* - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie.
- 4) *Commissione Verifica Poteri* - Nelle Assemblee Straordinarie elettive vale quanto previsto per le Assemblee Ordinarie.
- 5) *Costituzione dell'Assemblea* - Valgono le norme previste nello Statuto per la validità delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

ARTICOLO 31 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

- 1) *Elezione* - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 3) ed all'art. 48 comma 2) e comma 3) dello Statuto. I Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, sono eletti a norma dell'art. 19, comma 5) dello Statuto, dal Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva al suo insediamento.
- 2) *Durata della carica ed eventuali sostituzioni* - Il Presidente resta in carica per l'intero quadriennio olimpico. La durata dell'incarico è ridotta quando vi è decadenza prima del termine del ciclo olimpico per dimissioni o per assenza da impedimento definitivo; ugualmente ridotta è la durata dell'incarico del Presidente, o dei Vicepresidenti subentrati durante il ciclo olimpico, cessando comunque tali incarichi al termine del ciclo in corso.

Le dimissioni del Presidente Federale, la contemporanea decadenza per dimissioni o altri motivi della metà più uno dei membri del Consiglio Federale, prima del termine del ciclo olimpico, implicano la decadenza e la successiva sostituzione del Presidente Federale, dei Vicepresidenti e degli altri dirigenti eletti e nominati, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 dello Statuto.

3) *Compiti e prerogative del Presidente* - Il Presidente Federale ha i poteri che gli sono riconosciuti dall'art. 19 dello Statuto.

ARTICOLO 32 - CONSIGLIO FEDERALE

1) *Composizione* - Il Consiglio Federale è composto oltre che dal Presidente Federale, dai Consiglieri eletti con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto. Partecipa di diritto alle sue riunioni il Segretario Generale della Federazione.

2) *Durata in carica ed eventuali sostituzioni*

Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria, per il rinnovo di tutte le cariche;

b) impedimento definitivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente) con le competenze di cui alla lett.a), fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea straordinaria;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica con le competenze di cui alla lett.a) per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea straordinaria.

Nelle ipotesi di cui al presente art. 32, comma 2, lett. a), b) e c), l'Assemblea deve essere convocata nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dall'art. 16.2 dello Statuto per la sessione ordinaria elettiva e celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio federale.

In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.

La decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli Consiglieri non determina la decadenza dell'organo. In tal caso il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - dei primi candidati non eletti secondo la graduatoria esistente per ciascuna componente federale a condizione che il soggetto subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure suddette potrà attendersi la prima Assemblea utile e, qualora risulti compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata, negli stessi termini previsti dal precedente comma 2, una Assemblea Nazionale Straordinaria per la ricomposizione del Consiglio Federale nel numero di membri mancanti.

Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

3) *Attribuzioni del Consiglio Federale* - Il Consiglio Federale ha tutti i poteri e le prerogative di cui all'art. 20 dello Statuto.

4) *Votazioni* - Le votazioni di norma sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano; per scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 dei componenti presenti alla riunione. Le votazioni relative a persone fisiche saranno effettuate a scheda segreta, quando lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Tutte le delibere devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.

5) *Segretario del Consiglio Federale* - Le funzioni di Segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario operante nella Federazione da lui delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni, nei limiti della competenza della Segreteria Generale.

6) *Deliberazioni - Comunicati - Verbali* - Tutte le deliberazioni del Consiglio Federale devono essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

Il processo verbale della seduta viene registrato su apposito stampato limitatamente alle seguenti voci:

- a) presenze ed assenze giustificate o meno;
- b) ora di inizio e di chiusura con le eventuali sospensioni ed aggiornamenti;
- c) argomenti trattati con relative deliberazioni;
- d) dichiarazioni che i Componenti esplicitamente richiedono che siano riportate a verbale.

Sia le deliberazioni che le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del presente punto, verranno dettate dal Presidente o dal Componente richiedente al Segretario e redatte seduta stante dallo stesso.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Copia dello stesso è inviata dalla Segreteria Generale a tutti i Componenti del Consiglio ed il testo dello stesso si intende approvato se non pervengono alla Segreteria contestazioni entro quindici giorni dall'invio della stessa; in caso contrario esso deve essere oggetto di approvazione nella riunione che segue. In ogni caso le delibere assunte sono immediatamente esecutive.

ARTICOLO 33 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) *Composizione ed elezione* - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto ed è disciplinato secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 dello Statuto. La candidatura del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì disciplinata dall'art. 13 comma 1 dello Statuto e dell'art. 26 comma 5 del suddetto Regolamento.

Per concorrere alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti le singole candidature, devono essere inoltrate alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della Assemblea Nazionale elettiva, allegando, al momento della presentazione, la documentazione attestante l'iscrizione all'albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili, in conformità con quanto previsto all'art. 22 comma 1 dello Statuto.

2) *Attribuzioni* - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla intera gestione economico-finanziaria della Federazione, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto. In caso

di ispezione, deve essere redatto un verbale e data relazione scritta al Presidente Federale che assume i provvedimenti di competenza e che ne informa il Consiglio Federale (art.23 comma 3 Statuto). Il Collegio deve inoltre esprimere annualmente il proprio parere sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti fanno fede sulla esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni. A tutte le riunioni degli Organi deliberanti possono partecipare senza diritto di voto i Revisori effettivi ai quali deve essere trasmessa la convocazione per conoscenza.

3) *Riunioni – Deliberazioni - Validità – Comunicati - Verbali* - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio; la convocazione è comunicata dalla Segreteria Generale almeno sette giorni prima della riunione, fatte salve le convocazioni per motivi di urgenza per le quali i termini per le convocazioni scendono a tre giorni. Perché le deliberazioni siano valide, occorre siano presenti alla seduta almeno due componenti del Collegio, le stesse sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito registro, sottoscritte dagli intervenuti.

ARTICOLO 34 - SEGRETERIA GENERALE

1) Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la Segreteria Generale è composta dagli uffici e servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi elettivi Centrali della Federazione.

2) La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

3) Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, risponde del buon funzionamento degli uffici della Federazione, dell'attuazione di quanto necessario all'organizzazione federale ed all'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma 1) del presente articolo, oltre che delle specifiche funzioni attribuitegli dall'art. 25 dello Statuto.

Egli è inoltre responsabile della diramazione dei Comunicati Ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali relativi a sedute di Organi Federali centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale.

Il Segretario Generale assiste altresì, personalmente o a mezzo di un funzionario di Segreteria a ciò delegato, alle riunioni di tutti gli Organi centrali, Commissioni e Comitati Federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo, redigendo e custodendo i relativi verbali.

ARTICOLO 35 - COMITATO TECNICO FEDERALE

1) Durata in carica, decadenza ed eventuali sostituzioni - Il Comitato Tecnico Federale di cui all'art. 26 dello Statuto, unitario e rappresentativo di tutte le specialità, ha una composizione stabilita dal Consiglio Federale che provvede anche alla nomina dei componenti da un minimo di 5 ad un massimo di 9, per l'intero quadriennio salvo revoca.

2) I Componenti del Comitato decadono dalle loro funzioni oltre che per dimissioni, per revoca del loro mandato da parte del Consiglio Federale.

3) Il Comitato Tecnico Federale propone le delibere e i programmi di natura tecnico-organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale tramite la Segreteria Generale e vigila sulla successiva realizzazione di detti programmi.

Predisporre il Regolamento delle Competizioni e quello dei Giocatori per le differenti specialità agonistiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Si occupa delle attività di Alto Livello e Sport per Tutti potendo anche assumere la connotazione di distinte commissioni.

- 4) Riunioni – il Comitato Tecnico Federale è convocato dalla Segreteria Generale, previa autorizzazione del Presidente Federale, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando risultano presenti almeno la metà dei membri del Comitato.

- 5) Votazioni e maggioranze – Il Comitato Tecnico Federale adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 36 – CONSULTA NAZIONALE

La Consulta Nazionale è formata dal Presidente Federale, dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Coordinatori d'area territoriali:

- 1) La Consulta è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato ed è convocata almeno una volta all'anno a mezzo comunicato ufficiale o inviata anche via posta elettronica, almeno 15 giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione.
- 2) La Consulta discute lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali e formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale e fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale e promozionale dello sport delle bocce sul territorio nazionale.
- 3) Le riunioni della Consulta Nazionale sono valide quando risultino presenti almeno un terzo dei suoi membri e gli indirizzi vengano espressi dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 37 – COORDINATORI DI AREA TERRITORIALE

Il Consiglio Federale può nominare per l'intero quadriennio olimpico, salvo revoca, su proposta del Presidente, da uno fino a un massimo di 4 Coordinatori di Area territoriale con i seguenti compiti:

- a. coordinare ed assistere i Presidenti regionali, ricompresi nell'area di pertinenza Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole comprese, stabilito dal Consiglio Federale, nello svolgimento delle loro funzioni.
- b. Uniformare al massimo le istanze, verso gli organi federali, dei Presidenti regionali.
- c. Verificare che l'attività dei Comitati Regionali sia coerente con le linee programmatiche del Consiglio Federale.
- d. Relazionare al Presidente federale ed al Consiglio sull'andamento organizzativo, amministrativo e sportivo dei comitati regionali
- e. Indire riunioni con i rappresentanti territoriali dell'area di riferimento per ogni altra tematica di rilevante interesse, redigendo alla fine un verbale da trasmettere al presidente Federale e al Consiglio Federale per i conseguenti provvedimenti.

ARTICOLO 38 - COMITATI E COMMISSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Consiglio Federale e i Comitati Regionali hanno facoltà di istituire Comitati tecnici e/o Commissioni e conferire incarichi specifici per perseguire particolari

fini istituzionali. in campo tecnico-organizzativo le cui modalità di costituzione, durata, compiti e funzionamento sono definiti in altri Regolamenti Federali.

2) I componenti di tali Comitati tecnici e Commissioni decadono dalle loro funzioni, oltre che per dimissioni o revoca del loro mandato, anche per decadenza dell'organo che li ha nominati.

3) E' inoltre prevista l'istituzione della Commissione Federale Atleti F.I.B. e la Commissione Federale dei Tecnici, i cui regolamenti verranno approvati dalla Giunta Nazionale Coni e dalla Giunta Nazionale del CIP.

4) I Dirigenti chiamati a presiedere o a fare parte dei Comitati tecnici e delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Federale e la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione.

5) I Comitati tecnici e le Commissioni rispondono direttamente del loro operato, all' Organo Federale dal quale dipendono.

ARTICOLO 39 - NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE TERRITORIALE

L'Organizzazione Federale territoriale è articolata in Comitati Regionali, e Delegati provinciali/territoriali secondo quanto disposto dagli articoli dal 27 al 33 dello Statuto. Nei casi di impossibilità di costituzione dei Comitati Regionali previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto.

I Comitati Regionali sono costituiti nei capoluoghi di Regione, salve le deroghe espressamente deliberate dal Consiglio Federale e la giurisdizione territoriale degli stessi si estende sul territorio che politicamente individua la Regione o la Provincia che fa capo a tale capoluogo.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali di livello regionale.

ARTICOLO 40 - ASSEMBLEE REGIONALI

1) *Tipo* - Le Assemblee Regionali possono essere ordinarie o straordinarie.

2) *Convocazione* - L'Assemblea Regionale elettiva ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente con i mezzi ed entro i termini previsti dall'art. 27 comma 1) dello Statuto ed è celebrata entro il 10 febbraio dell'anno successivo alla disputa dei Giochi Olimpici.

Ogni convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale ed al Presidente Federale. Sedi, data ed orario delle Assemblee Regionali sono fissate dai Consigli Regionali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali.

3) *Ordine del giorno* - Viene predisposto dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee elettive deve essere inserita l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale e l'elezione dei relativi eventuali supplenti.

Nell'ordine del giorno debbono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera raccomandata spedita al Consiglio Regionale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

4) *Commissione Verifica Poteri* - Viene costituita in ciascun Comitato almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono tra loro il Presidente e sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono nominati dal Consiglio Regionale tra i tesserati federali che non siano candidati a cariche elettive.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati presenti nelle liste ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale in quanto compatibili.

5) *Candidature* - Le candidature per le cariche dei Comitati Regionali devono essere presentate al Comitato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto. Per i ricorsi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1) dell'articolo 13 dello Statuto.

6) *Convocazione* - L'avviso di convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, nonché l'elenco degli aventi diritto al voto.

Avverso le omissioni o le erronee inclusioni nell'elenco degli aventi diritto al voto l'interessato potrà ricorrere entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione alla Corte Federale di Appello che dovrà adottare una decisione entro tre giorni lavorativi.

7) A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Regionali, o dalla metà più uno degli atleti o tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto tesserati per affiliati appartenenti alla Regione di riferimento, o da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto appartenenti alla Regione, deve essere indetta e celebrata entro 90 giorni l'assemblea regionale in sessione straordinaria.

Ogni Affiliato, ai fini della composizione delle Assemblee, regionale e provinciale, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base. I 10 voti di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante, 2 al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con le quote di tesseramento, che partecipano democraticamente attraverso l'esercizio del voto di base.

I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di altri Affiliati o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega di altro Affiliato, entro i limiti che seguono:

- a) n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 50 Affiliati;
- b) n. 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 Affiliati;
- c) n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 300 Affiliati;

d) n. 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 500 Affiliati;
e) n. 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 600 Affiliati.
Le deleghe devono essere redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 6) dello Statuto. I delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici, che partecipano alle Assemblee, non possono ricevere né rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee di categoria di cui all' art 16 bis comma 3), dello statuto federale.

8) I Presidenti Regionali ed i Consiglieri Regionali, nonché tutti i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, e assistono ai lavori delle Assemblee Regionali senza diritto di voto. Partecipano altresì, senza diritto di voto, i legali rappresentanti degli enti aggregati aventi sede legale nel territorio regionale. In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri valgono le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per i Consiglieri Federali.

Ogni votante potrà esprimere tante preferenze per quanti sono i consiglieri da eleggere meno uno.

9) Direzione e conduzione dell'Assemblea – Vale ove compatibile, quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie all'art. 26 e seguenti del presente Regolamento Organico.

10) Attribuzioni - L'Assemblea Regionale ha le attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto.

ARTICOLO 41 - PRESIDENTE REGIONALE

1) Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.

2) Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.

3) Indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale, lo convoca e lo presiede, ne regola la procedura e le modalità dei lavori e redige, unitamente al Consiglio, la relazione per l'Assemblea.

4) Partecipa ai lavori di tutte le commissioni regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti.

5) Nomina i delegati provinciali/territoriali, previo assenso espresso dalla maggioranza degli affiliati presenti sul territorio, convocando, almeno una volta all'anno un incontro operativo.

6) Assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione

7) Il Presidente Regionale ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'art. 29 dello Statuto.

8) Il Presidente Regionale, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui all'art. 29 dello Statuto risponde della gestione finanziaria, dei fondi da amministrare e della buona conservazione dei beni inventariati (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione al Comitato.

- 9) Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
- 10) Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti del Consiglio Regionale del Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni statutarie.
- 11) In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente vicario.

ARTICOLO 42 - COMITATI REGIONALI

- 1) *Costituzione* - I Comitati Regionali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'art. 30 dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanze di cui all'art. 38 del presente Regolamento Organico per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 3) dell'art. 30 dello Statuto. Essi sono retti dai Consigli Regionali.
- 2) *Composizione e durata dei Consigli Regionali* – Vigge quanto disposto ai punti 5), 6) e 7) dell'art. 30 dello Statuto.

- 3) *Funzionamento e compiti dei Consigli Regionali*

a) I Consigli Regionali devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma o messaggio via posta elettronica certificata; devono, inoltre, essere convocati qualora la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta motivata.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Consiglio Regionale, con voto consultivo, i rappresentanti delle Commissioni e Comitati Tecnici Territoriali.

Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che viene conservato nell'archivio del Comitato.

b) I Consigli Regionali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 3) dell'art. 30 dello Statuto, assolvono compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei Regolamenti delle Competizioni e degli Atleti, Giocatori. Esplicano funzioni di controllo di natura sportiva ed amministrativa sui Delegati Provinciali/Territoriali, della propria giurisdizione.

c) I Consigli Regionali trasmettono alla Segreteria Generale, la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 43 - IL DELEGATO REGIONALE

1) Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per le Regioni in cui non sia possibile costituire un Comitato Regionale, in virtù dell'art. 30 punto 1) dello Statuto.

I doveri del Delegato Regionale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2) L'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico salvo revoca motivata da parte del Consiglio Federale, può essere riconfermato. Ogni anno il Delegato Regionale deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa gli esiti del proprio mandato, al fine di consentire una opportuna valutazione sul suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella regione di riferimento.

3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ARTICOLO 44 - IL DELEGATO PROVINCIALE / TERRITORIALE

Il Delegato Provinciale/Territoriale è disciplinato dall' art.33 dello Statuto Federale:

1) Rappresenta il Comitato Regionale della F.I.B. sul territorio provinciale di riferimento; accoglie istanze e proposte provenienti dal territorio di competenza da condividere con lo stesso Comitato; coordina l'attività tecnico sportiva provinciale delle relative Società Bocciofile, nonché l'attività di promozione delle bocce declinata per tutte le sue specialità previste all' art. 2 comma 1) del vigente Statuto.

2) Il Delegato Provinciale/Territoriale è nominato dall'Organo regionale di riferimento, previo assenso espresso dalla maggioranza degli affiliati presenti sul territorio.

3) In virtù del mandato conferitogli, al Delegato Provinciale/Territoriale sono attribuite tutte le funzioni istituzionali provinciali con particolare attenzione per i rapporti con la Provincia ed i relativi Comuni, volte a contribuire alla realizzazione della politica sportiva territoriale di competenza, promuovendo ed attuando iniziative nel quadro degli indirizzi fissati dal Comitato Regionale, collaborando con il CONI, con il CIP e le altre istituzioni provinciali, al fine di apprestare il massimo supporto all'azione politica del Comitato Regionale, con l'obiettivo di favorire la pratica sportiva e agevolare l'uso degli impianti da parte delle società sportive F.I.B..

Individua e propone iniziative finalizzate all'acquisizione di risorse tecnico-economiche sul territorio di competenza, nel rispetto degli indirizzi del Comitato Regionale.

Cura i rapporti a livello locale con le Società Sportive, relaziona periodicamente al Comitato Regionale circa l'attività realizzata, i futuri progetti e le oggettive criticità.

4) Il Delegato Provinciale/Territoriale propone al Presidente del Comitato Regionale di riferimento, per l'espletamento delle attività sopra indicate, le risorse a lui necessarie. Il budget assegnato al Delegato provinciale verrà dallo stesso rendicontato, entro i termini all'uopo previsti, al Comitato Regionale di riferimento, il quale vigilerà costantemente sul suo operato, come stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ARTICOLO 45 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ARTICOLO 46 – NORMA TRANSITORIA

*Alessandro Cherubini*

1) Per quanto riguarda l'applicazione degli art.3 comma 3), art.14, art. 15 commi 1) e 4), art.16 comma 2), relativi alle scadenze dell'affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, nulla osta, etc., gli stessi avranno applicazione a partire dalla stagione sportiva 2025-2026 (1° ottobre 2025).